

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI  
DISINFESTATORI-SANIFICATORI PROFESSIONISTI  
(TRAINED PROFESSIONAL – TECNICI DEL PEST MANAGEMENT)**

Rev.	Data	Motivazione	Convalida	Approvazione
1	22.09.2022	Pag. 3	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
0	07.06.2021	1° Emissione	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze in qualità di Disinfestatori Professionisti (Trained Professional – Tecnici del Pest Management).

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

## 2. GENERALITÀ

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, CEPAS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati.

Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS.

CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione.

## 3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE E LIVELLI DELLA FIGURA

**Responsabile tecnico:** persona interna a un fornitore professionale di servizi di gestione e controllo delle infestazioni che ha la responsabilità di garantire la formazione e le competenze di utenti professionali e il loro rispetto dei protocolli di servizi definiti

**Utente professionale:** persona facente parte del fornitore professionale di servizi di gestione e controllo delle infestazioni che è regolarmente addestrato e usa/applica pesticidi durante la sua attività.

Per ciascuno dei profili professionali, stante la vigente norma cogente, sono individuati i requisiti, i compiti, le conoscenze e le abilità (rif. Art. 2 del D.M. 274/97, appendice A norma UNI EN 16636:2015) che sono verificate da CEPAS nell'analisi preliminare della documentazione, l'attestazione della formazione formale e non formale, le referenze professionali prodotte e successivamente ad esito positivo nell'esame di certificazione.

### 3.1 IMPEGNI DI CEPAS

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. In particolare, CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente schema. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it)

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati di test scritti e orali.

### 3.2 IMPEGNI DEL CANDIDATO

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

## 4. RIFERIMENTI

*Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente*

- Regolamento UE n° 528/2012 (reg. "Biocidi")
- Regolamento UE 2016/1179 (IX ATP del CLP)
- Legge n° 82 del 25 gennaio 1994 "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"
- D.M. n° 274 del 7 luglio 1997 "regolamento di attuazione della L. n° 82/94"
- D.L. n° 7 del 31 gennaio 2007 "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
- UNI EN 16636:2015 "Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze"

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI DISINFESTATORI-SANIFICATORI PROFESSIONISTI (TRAINED PROFESSIONAL)</b>	SCH151 Rev. 1 Pag. 3 di 10
--------------	---	----------------------------------

- UNI 11381:2010 “sistemi di monitoraggio e controllo degli insetti nell’industria alimentare”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”
- Presente schema di certificazione

## 5. TERMINI E DEFINIZIONI

**Candidato:** richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

**Commissario d'esame:** persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, per valutarne i risultati

**Competenza:** capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti

**Esame:** attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

**Strutture:** centro di esame, o Organismo di Valutazione, qualificato dall’OdC nel quale si svolgono esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure dell’OdC

**Valutazione:** processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione

**Certification Process Review (CPR):** fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l’emissione del certificato.

## 6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

### 6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all’esame i candidati che dimostrino il possesso di uno dei seguenti pre-requisiti:

- **Responsabile Tecnico** di cui all’Art. 2, comma 3, lettere C e D del D.M. 274/97

Titolo di studio minimo: diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività; Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività, come da art. 2, comma 3, lettere C e D del D.M. 274/97 (N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

- **Responsabile Tecnico** di cui all’Art. 2, comma 3, lettera A del D.M. 274/97

Assolvimento dell’obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporale vigente, esperienza lavorativa specifica documentata pari ad almeno 3 anni maturata in modo continuativo nel ruolo di “utente professionale” all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività, come dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio lavoratore, e che abbiano consentito di acquisire conoscenze e competenze come da appendice A norma UNI EN 16636:2015

Formazione specifica: “corso per TECNICI DEL PEST MANAGEMENT” della durata di almeno 80 ore in aula o in remoto, consecutive o suddivise in più sessioni, e con i contenuti indicati in Allegato 1/A

- **Responsabile Tecnico** di cui all’Art. 2, comma 3, lettera E del D.M. 274/97

Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività in oggetto, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale

Formazione specifica: “corso per TECNICI DEL PEST MANAGEMENT” della durata di almeno 80 ore in aula o in remoto, consecutive o suddivise in più sessioni, e con i contenuti indicati in Allegato 1/A

- **Utente Professionale**

Assolvimento dell’obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporale vigente

Formazione specifica: “corso per DISINFESTATORI-SANIFICATORI PROFESSIONISTI (TRAINED PROFESSIONAL) – TECNICI DEL PEST MANAGEMENT” della durata di almeno 80 ore in aula o in remoto, consecutive o suddivise in più sessioni, e con i contenuti indicati in Allegato 1/A

Per un periodo transitorio di 24 mesi dalla pubblicazione del presente schema, CEPAS prevede la certificazione con modalità “Grandparent” per i richiedenti che abbiano maturato un’esperienza lavorativa di almeno 8 anni in qualità di Responsabile Tecnico o Consulente Tecnico-Professionale nel settore e che siano in possesso dei certificati di formazione in corso di validità per “Tecnici della disinfezione e derattizzazione (40 ore)” e “Tecnici addetti ai servizi di Pest Management nell’industria alimentare (20 ore)” ed altro corso integrativo per raggiungere il totale di 80 ore complessive. In questo caso l’esame prevede lo svolgimento della sola prova orale (rif. par. 8.4).

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI DISINFESTATORI-SANIFICATORI PROFESSIONISTI (TRAINED PROFESSIONAL)</b>	SCH151 Rev. 1 Pag. 4 di 10
--------------	---	----------------------------------

Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda MD08, inviandolo a CEPAS (o all'OdV) e allegando quanto in esso richiesto.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.

## **6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE**

Il richiedente, apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione MD08, accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.

Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre nel suddetto modulo firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.

Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento della certificazione, dettagliate al paragrafo 10 del presente schema.

## **7. PROCESSO DI VALUTAZIONE**

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di certificazione.
- esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS, come definito nel paragrafo 8 del presente documento;
- riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame (CPR)
- approvazione della proposta di certificazione da parte del Technical manager
- rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS pubblicato su [www.cepas.it](http://www.cepas.it)
- comunicazione al Comitato di Salvaguardia e Schema CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

## **8. PROCESSO DI ESAME**

### **8.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE**

Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.

La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell'esame dal Referente di Schema CEPAS o dal referente tecnico dell'OdV (ove previsto).

### **8.2 FINALITÀ DELL'ESAME**

La finalità dell'esame è la valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente schema.

I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e, per questo, ne rispondono a CEPAS e all'OdV (ove previsto) per tutte le attività di valutazione.

### **8.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS (quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli OdV approvati da CEPAS in accordo alla procedura PG70).

Il candidato, per accedere alla prova d'esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal modulo d'iscrizione e a fornire un documento di identità in corso di validità.

La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dagli esaminatori.

L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS (o dall'OdV) ai candidati.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- firmare per accettazione le "Condizioni generali di vendita" e l'"Informativa Privacy"

- presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame.

#### 8.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli argomenti d'esame vertono sulla comprensione di quanto di competenza del DL 81/08, su quanto specificamente previsto dal Reg. UE 528/12 e dal Piano di Azione Nazionale (DM 22/01/14 in applicazione del DL 150/12), e sulle conoscenze e abilità identificate come indispensabili da A.N.I.D., con riferimento anche alle norme volontarie UNI 11381:2010 e UNI EN 16636:2015, come descritte nell'Allegato 1/A.

Come metodo di valutazione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una orale.

- ✓ La **prova scritta** è costituita da un test con 40 domande a 5 risposte di cui 1 sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso) a "risposta chiusa" e un test a "risposta aperta" con 5 domande i cui brevi responsi devono essere elaborati dal candidato; Il tempo massimo per lo svolgimento è di 45 minuti.  
Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti.
- ✓ La **prova pratica** si svolge in accordo allo svolgimento dei compiti indicati nel prospetto 1 della Norma ed è atta a valutare le abilità acquisite dal candidato e le capacità relazionali/comportamentali attraverso l'osservazione durante una simulazione controllata della durata massima di 30 minuti. La prova pratica dovrà sempre contemplare la dimostrazione che il candidato ha adeguata cognizione delle problematiche d'ordine ambientale, capacità di comprensione dell'etichetta dei formulati biocidi, consapevolezza nella scelta e utilizzo dei DPI e conoscenza delle corrette modalità di gestione dei rifiuti. Il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti
- ✓ La **prova orale** dell'esame è necessaria per approfondire eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta e/o pratica e per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato. La durata massima della prova orale è di 30 minuti. Il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti.

Il superamento dell'esame prevede la **soglia minima** del 70 % del punteggio massimo conseguibile.

Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito della stessa e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.

#### 8.5 REGOLE GENERALI

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati possono consultare testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore, ma non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

#### 8.6 ESAMINATORI

L'esame è condotto da esaminatori CEPAS in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da CEPAS o da un suo OdV approvato.

Essi sono tenuti a:

- mantenere la riservatezza sulle prove di esame
- attenersi a criteri di oggettività nella valutazione
- comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni
- rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da un minimo di due a un massimo di quattro esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione. La Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato.

#### 8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI

Alle sessioni di esame CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

## 8.8 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non superano l'esame (o anche una singola prova) devono ripetere l'intero esame nelle sessioni successive, effettuando il pagamento della sola tariffa di ripetizione esame.

## 9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione previa delibera positiva dell'Organo deliberante e lo iscrive nel relativo Registro.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di inizio validità
- data di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

## 9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE

L'iscrizione nei Registri CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

## 9.2 INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato da DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

## 10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 5 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

A questo scopo la persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da CEPAS), relativa ai seguenti aspetti:

- accettazione documenti CEPAS
- continuità professionale secondo il profilo/i certificato/i
- partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 8 ore, anche in modalità FAD ed e-learning, organizzate direttamente da A.N.I.D. o da Enti terzi con questa convenzionati (Università, Pubblica Istruzione, Sanità Pubblica o altro) o con la partecipazione o il patrocinio di A.N.I.D.
- assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica

Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.

Per le altre condizioni si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7).

## 11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. È possibile procedere con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità.

Il rinnovo prevede, in aggiunta ai requisiti richiesti per il mantenimento annuale:

- partecipazione ad attività di aggiornamento sui temi oggetto di certificazione per almeno 32 ore complessive nei 5 anni trascorsi, oltre alla frequenza di apposito corso di 20 ore con esami finali, anche in modalità FAD ed e-learning, organizzato da A.N.I.D.;

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

## 12. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, verificandosi una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

### 12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere sospesa da CEPAS per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:

- in violazione di quanto previsto al par. 10;
- in presenza di gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;
- se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;
- se la persona certificata è inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato;
- qualora la persona certificata richieda la sospensione.

### 12.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi:

- a) qualora persistano le situazioni citate nel paragrafo precedente nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione.
- b) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfondibili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.

La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta deve pervenire entro 3 mesi dalla scadenza annuale. La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

### 12.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

### 12.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle proprie procedure consultabili sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di smettere i riferimenti alla certificazione CEPAS, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso. La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche con breve preavviso.

## 13. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it) e che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.

**14. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS**

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali CEPAS (RG01), il Codice deontologico CEPAS (CD01) e le Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS (MC01), pubblicati su [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

## ALLEGATO 1/A

**Premessa**

La certificazione delle competenze dei disinfestatori-sanificatori professionisti (trained professional – tecnici del pest management) non è intesa come un mero “patentino per l’acquisto e l’utilizzo di biocidi”, bensì come l’abilitazione a svolgere l’attività di “Pest Manager”. Frutto dell’esperienza e dell’analisi delle necessità oggettive, lo schema ideato e proposto si fonda su un iter formativo atto a soddisfare le gravose esigenze imposte da normative che restringono sempre più la quantità di biocidi disponibili e il loro campo d’utilizzo. Di contro, le esigenze del mercato e della salute pubblica aumentano vistosamente di anno in anno, e ciò, come determinato anche nel documento **“CEPA Working Group on Professional Pest Manager – Consultation on what makes a professional”**, impone agli operatori del settore una crescita qualitativa che non può prescindere da una formazione tecnica specifica. Tale formazione, quindi, non può focalizzarsi solo sull’utilizzo dei biocidi, ma deve andare molto oltre. Nozioni di ecologia, biologia ed etologia risultano perciò indispensabili, senza mai dimenticare la sicurezza e la prevenzione, ed includendo nel “pest management” quanto la ricerca e la tecnologia mettono oggigiorno a disposizione (trappole, dispositivi di cattura e/o dissuasione ecc...). Spaziando in tutti i campi d’interesse, dall’industria alimentare/farmaceutica e le relative norme volontarie (es. ISO 22000, “protocolli privati” BRC, IFS ecc...) al controllo dei muridi sinantropici o degli artropodi vettori sul territorio, dalla gestione dei vertebrati “non target” problematici alla fitoziatria urbana, quindi, per il disinfestatore professionale -trained professional - tecnico del pest management- diventa indispensabile possedere e dimostrare solide competenze (Annex A - Standard EN 16636).

**ARGOMENTI D’ESAME**

**Elementi di Ecologia:** definizioni di “ecosistema”, di “ambiente portante e di “infestante”.

**Elementi di zoologia 1: gli ARTROPODI** nozioni di sistematica e di biologia.

**Elementi di zoologia 2: i MURIDI SINANTROPICI** biologia e riconoscimento.

**Ectoparassiti ematofagi** i principali ematofagi d’interesse (cenni di biologia e etologia).

**Il “Pest Management” in Italia:** legislazione cogente, certificazioni e standard volontari.

**Integrated Pest Management:** significato, la riduzione dell’impatto ambientale e la sostenibilità.

**Controllo degli infestanti:** dal “pest proofing” al “pest control” (metodologie “chemical” e “no chemical”).

**Biocidi e P.M.C. 1:** norme cogenti (reg. UE 528/12 e DPR 392/98), insetticidi e disinfettanti;

**Biocidi e P.M.C. 2:** classificazione/registrazione dei formulati, il “Professional” e il “Trained Professional”;

**Biocidi e P.M.C. 3:** proprietà e meccanismi d’azione dei P.A., scelta dei prodotti, dosaggi.

**Biocidi e P.M.C. 4:** il corretto utilizzo dei formulati e le misure di mitigazione del rischio.

**I Culicidi in Italia:** le principali specie d’interesse e le interazioni con l’uomo;

**I Culicidi come vettori:** le “arbovirosi” e gli altri patogeni trasmissibili;

**Strategie di controllo dei Culicidi:** la ricerca dei focolai larvali e le possibili azioni preventive;

**la lotta antilarvale** (formulati ammessi e modalità applicative);

**trattamenti adulticidi** (formulati ammessi e modalità applicative).

**“Muscomorpha”:** principali specie d’interesse igienico-sanitario, veterinario e per l’industria “high care”.

**Controllo dei “muscomorpha”:** linee generali di prevenzione e lotta.

**L’ispezione iniziale e/o preliminare e l’ispezione di “controllo”:** importanza, comportamento e finalità.

**I Blattoidei:** cenni di biologia e riconoscimento delle principali specie d’interesse.

**Il controllo dei blattoidei:** “pest proofing” e lotta nei differenti ambienti.

**Le attrezzature del “P.C.O.”:** tipologie, funzionamento, utilizzo e manutenzione.

**La sicurezza nei posti di lavoro:** aspetti teorico-pratici della normativa vigente riguardanti il “P.C.O.”

**I Dispositivi di Protezione Individuale:** identificazione, rilevanza, utilizzo e manutenzione.

**Il monitoraggio degli infestanti:** finalità, metodi e strumenti.

**Elementi di microbiologia e virologia:** virus, batteri e altri microrganismi d’interesse.

**La sanificazione ambientale:** definizione, finalità, modalità esecutive, macchinari e formulati.

**Gli ARTROPODI degli ambienti domestici:** biologia e riconoscimento delle principali specie.

**Il monitoraggio e la lotta agli infestanti negli ambienti domestici:** finalità, metodi, strumenti e limiti.

**I muridi sinantropici negli ambienti antropizzati:** identificazione, rischi e pericoli.

**Il controllo dei muridi sinantropici negli ambienti antropizzati:** modalità, normative e problematiche.

**Il controllo dei muridi sinantropici negli ambienti confinati:** “rat proofing”, monitoraggio, lotta e normative.

**Biocidi e P.M.C. 5: i rodenticidi e le norme vigenti** (principi attivi, formulati, meccanismi d’azione).

**le esche tossiche** (mitigazione del rischio, uso e gestione).

**Specie a rischio, specie non bersaglio e gestione dei “non target”; il controllo dei vertebrati “speciali”.**

**I volatili negli ambienti urbani:** riconoscimento e controllo delle specie invasive (storni, colombi e gabbiani).

**Principali Infestanti del legno e dei tessuti:** biologia, riconoscimento e controllo.

**Patologie e Infestanti del verde ornamentale:** principali infestanti e patogeni, sistemi di lotta e norme vigenti.

**Il diserbo in ambito civile ed urbano:** normativa vigente, tecniche e formulati utilizzabili.

**Gli insetti sociali:** imenotteri (vespe e formiche) e isotteri (termiti) cenni di biologia, riconoscimento e controllo.

**Gli intoccabili:** api, bombi e gli altri pronubi.

**Rifiuti:** normativa vigente, determinazione e gestione del rifiuto, gestione della documentazione.

**Biologia dei principali artropodi infestanti dell'industria alimentare:** identificazione, monitoraggio e controllo.

**Biologia dei principali artropodi infestanti le derrate alimentari:** identificazione; habitat e caratteristiche.

**Progettazione ed erogazione dei servizi - Monitoraggio nell'industria alimentare:** criteri e modalità operative.

**Le soglie d'intervento e la scelta delle azioni correttive.**

**Biologia e controllo dei roditori sinantropici nell'I.A.:** etologia, riconoscimento, monitoraggio e controllo.

**Incidenza economica e sanitaria delle infestazioni nelle aziende alimentari.**

**Laboratorio Microscopia:** riconoscimento degli infestanti al microscopio con l'impiego di chiavi dicotomiche.

**Il Pest Control nelle normative cogenti:** le norme che regolamentano il settore del "Pest control";  
le leggi inerenti al P.C. nella Sicurezza Alimentare e similari;  
le norme di "lotta obbligatoria" vigenti.

**Il Pest Control nelle normative volontarie:** le norme "ISO" d'interesse;

i "protocolli privati" di qualità (BRC, IFS ecc.);

gli standard specifici (UNI EN 16636 e UNI EN 11381).

**Requisiti inerenti al "Pest Control" stabiliti negli standard di qualità:** esempi di piani di servizi conformi.

**Dispositivi ed attrezzature per il monitoraggio/controllo degli infestanti nell'I.A.:** tipologie e dislocazione;

**Azioni correttive 1:** dalla sanificazione alla manutenzione dei locali, dalla saturazione ai trattamenti mirati; attrezzature, prodotti, metodologie d'impiego, precauzioni specifiche e procedure in caso di sversamento.

**Azioni correttive 2:** interventi residuali; interventi adulticidi; interventi larvicidi; lotta biologica; trattamenti con esche in gel; trattamenti di disinfezione, trattamenti con sistemi di tipo "fisico" (calore, vapore secco, azoto liquido)

**Verifiche d'efficacia degli interventi adottati e della soddisfazione del cliente.**

Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati.

#### ALLEGATO 1/B

#### PROFILO DELL'ESAMINATORE E DEL DOCENTE DEI CORSI DI FORMAZIONE

#### Requisiti minimi

**Istruzione:** diploma di scuola media superiore inerente al settore come da DM 274/97 e s.m.i.

**Esperienza lavorativa:** almeno 10 anni di attività in qualità di Responsabile Tecnico come da Art. 2, comma 3, lettere C e D del D.M. 274/97 o Consulente Tecnico-Professionale nel settore da almeno 10 anni